



MANUALE DELLE CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI

**U.O.S. COMMISSIONI COLLEGIALI E
CERTIFICAZIONI IDONEITÀ**

(U.O.C. MEDICINA LEGALE)

INDICE

PREFAZIONE	1
CIRCOLAZIONE E SOSTA DI VEICOLI	2
ADOZIONE DI MINORE	4
LIMITAZIONI APPRENDIMENTO LINGUISTICO	6
ESENZIONE OBBLIGO CINTURA DI SICUREZZA	8
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	10
GAS TOSSICI	13
GRAVE PATOLOGIA	16
GRAVIDANZA A RISCHIO	18
GUIDA ALPINA	20
IMPIANTI A FUNE	22
VOTO ASSISTITO	25
PATENTI DI GUIDA	28
PATENTI NAUTICHE	34
PORTO D'ARMI	37
DETENZIONE DI ARMI	39
DEPOSITO E VENDITA PRODOTTI ESPLODENTI	41
FOCHINO	42

PREFAZIONE

Il presente manuale è stato preparato con l'obiettivo di fornire uno strumento di consultazione pratico e sintetico per le certificazioni medico-legali monocratiche di idoneità (I livello) erogate dall'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità dell'AULSS 8.

Il manuale è articolato in distinti capitoli, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di certificazione. Per ogni certificato vengono riportate le principali informazioni utili alla gestione del relativo percorso, con particolare riferimento a:

- documentazione da presentare;
- modalità di prenotazione e costi della certificazione;
- validità del certificato medico;
- principale normativa di riferimento;
- elementi essenziali relativi ai requisiti psico-fisici richiesti.

La raccolta intende favorire una consultazione agevole e omogenea delle diverse certificazioni, fornendo agli operatori e all'utenza un quadro sintetico degli aspetti procedurali, documentali e normativi connessi all'attività certificativa del Servizio.

CERTIFICATO MEDICO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITÀ

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Documentazione sanitaria in possesso attestante la disabilità motoria/visiva per cui si richiede il certificato.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: gratuito

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

VALIDITÀ: permanente (validità 5 anni, rinnovabile dal medico di medicina generale) o temporanea, a seconda del giudizio del medico certificatore.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” - Art. 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide);
- Decreto del Presidente Della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” - Art. 381 (Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide);
- 98/376/CE: raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 su un contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/CE);
- Decreto del Presidente Della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.” - Art. 12 (Contrassegno speciale);
- Decreto del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della

strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.”;

- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.” - Art. 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici);
- Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità - Art. 8 (Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il secondo comma dell'articolo 8 definisce che il “contrassegno di parcheggio per disabili” viene rilasciato ai soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. La certificazione medica attestante tale condizione viene rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria, che ha il compito di accertare la sussistenza della condizione di cui sopra (comma 3). L'autorizzazione a parcheggiare nei posti riservati alle persone con disabilità motorie può essere permanente (validità 5 anni, rinnovabile con certificato del medico curante) oppure a tempo determinato, qualora sia riconosciuta dal medico certificatore una disabilità a tempo determinato; in tale caso, il medico certificatore indica la durata della validità nel certificato medico rilasciato all'utente. Trascorso tale periodo, l'emissione di un nuovo contrassegno è subordinato al rilascio di un'ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria di riferimento (comma 4).

Il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 ha esteso il diritto in questione anche alla categoria dei non vedenti (Art. 12).

Il Decreto-Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ha definito come i verbali di invalidità civile possono anche riportare l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381. Al fine del rilascio del contrassegno di sosta, il verbale redatto dalla commissione medica può quindi sostituire il certificato medico rilasciato dal medico dell'azienda sanitaria, qualora sia espressamente indicata la sussistenza dei requisiti sanitari di cui sopra.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SANITARIA ALL'ADOZIONE DI MINORE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- documento di identità in corso di validità;
- certificato anamnestico del medico curante (modello AULSS8 per adozione);
- documentazione sanitaria (in presenza di malattie);
- per adozione dall'Ucraina sono necessari i certificati attestanti le seguenti visite ed accertamenti specialistici espressamente richiesti da questo paese:
 - visita di specialista dermatologo;
 - visita di specialista psichiatra;
 - visita di specialista tisiologico/pneumologo con test TBC;
 - visita di specialista terapeuta psicologo;
 - visita di specialista narcologo;
 - test RW;
 - test HIV.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: gratuito

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per la prenotazione della visita è necessario contattare la Segreteria Commissioni Invalidi Civili – sede di Valdagno (telefono: 0444 708610; email: ufficio.invalidi@aulss8.veneto.it).

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

L'adozione è consentita ai coniugi:

- uniti in matrimonio da almeno tre anni (o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni);

- tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto;
- che siano idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
- che superino di almeno 18 e non più di 45 anni l'età del minore adottabile. Tali limiti possono essere derogati qualora il Tribunale per i minori accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

La legislazione non prevede specifici requisiti psico-fisici per il rilascio del certificato di idoneità all'adozione di minore; si tratta di un giudizio generico di idoneità, basato sulla valutazione congiunta degli elementi anamnestico-clinici raccolti dal medico certificatore. I futuri genitori devono presentare il certificato anamnestico del medico di medicina generale che attesta le patologie in essere e la storia sanitaria. Il medico certificatore ha facoltà di richiedere ogni altro accertamento aggiuntivo ritenuto necessario per esprimere il giudizio di idoneità sanitaria.

CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE GRAVI LIMITAZIONI ALLA CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO DERIVANTI DALL'ETÀ, DA PATOLOGIE O HANDICAP

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Documentazione sanitaria in possesso attestante l'impossibilità all'apprendimento della lingua italiana.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto 4 giugno 2010 – Ministero dell'Interno “Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009”;
- Circolare n. 7589 del 16 novembre 2010 (Ministero dell'Interno) “Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza;
- Sentenza n. 25/2025 Corte Costituzionale.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (test di italiano di livello A2 del quadro comune di riferimento europeo). L'articolo 1, comma 3, del Decreto 4 giugno 2010 disciplina che tale fattispecie non è applicabile:

- a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
- b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

La certificazione medica che attesta le gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da età, patologie o handicap viene rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica (art. 4 Decreto 4 giugno 2010).

Per il rilascio della cittadinanza italiana è invece necessaria una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento europeo (Art. 9.1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91). La sentenza n. 25/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo di sopra-riportato, poiché non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. Di conseguenza, analogamente al permesso di soggiorno, il richiedente la cittadinanza affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da età, patologie o handicap deve richiedere alla struttura sanitaria pubblica di riferimento il relativo certificato medico, da allegare alla domanda di ottenimento della cittadinanza italiana.

CERTIFICATO MEDICO PER L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificazione specialistica che indica l'esonero all'uso della cintura di sicurezza.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 15 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” Art. 172, c. 8 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini);
- Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: definita dal medico certificatore

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

L'articolo 172 del Codice della Strada prevede l'esenzione dell'uso della cintura di sicurezza:

- *Comma e)* le persone affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta.

- *Comma f)* le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

La certificazione, rilasciata da medici afferenti all'unità sanitaria locale, deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante;
- Eventuale documentazione specialistica con indicazione di diagnosi, terapia e prognosi.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 15 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.”;
- D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 “Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”;
- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.” – Convertito in legge da Legge 14 maggio 2005, n. 80;
- Regolamento per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP (2011);
- Regolamento per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, agli iscritti alla gestione assistenza magistrale, agli iscritti alla gestione fondo Ipost (2020).

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: 45 giorni

ISTITUTO CONCEDENTE IL BENEFICIO: INPS

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

L'articolo 18 del Regolamento per l'erogazione dei prestiti (2020), riprendendo quanto proposto dai sopra-citati riferimenti normativi, precisa che il certificato medico per uso cessione del quinto deve attestare la sana costituzione fisica del richiedente il prestito, oppure che il richiedente sia affetto da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, non in fase terminale.

Il certificato medico viene rilasciato da medici di medicina generale, medici incaricati delle Aziende Sanitarie Locali, medici militari in attività di servizio, medici incaricati dall'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto o medici della Rete ferroviaria Italiana. Il certificato è stilato secondo mod. AC070 (comunicato INPS del 17/11/2020).



PROTOCOLLO

COD. AC070
v1.2**Certificato medico per l'erogazione dei prestiti INPS**

È possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello e in modo leggibile.

Io sottoscritto/a

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE			
NATO/A IL GG/MM/AAAA	GG/MM/AAAA	A	PROV
STATO			

In qualità di:

(Il certificato deve essere rilasciato esclusivamente da uno dei medici sotto indicati)

- ☐ medico di medicina generale (Cod. Reg. _____)
- ☐ medico delle Aziende Sanitarie Locali incaricato, in servizio presso l'A.S.L. _____ - Servizio Medico Legale
- ☐ medico militare in attività di servizio presso _____
- ☐ medico incaricato dall'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto/a, abilitato al rilascio di certificazione di sana costituzione fisica con provvedimento d'incarico _____ n. _____ del _____
(specificare tipologia del provvedimento d'incarico)
- ☐ medico della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per l'ambito di competenza, in servizio presso _____

avendo sottoposto a visita medica

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE			
NATO/A IL GG/MM/AAAA	GG/MM/AAAA	A	PROV
STATO			

che ho identificato mediante esibizione del seguente:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO		NUMERO	
RILASCIATO DA		SCADENZA	GG/MM/AAAA

Sulla base degli accertamenti medico legali svolti, **esprimo** il seguente giudizio medico:

- ☐ è in possesso di sana costituzione fisica.
- ☐ è affetto/a da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, non in fase terminale.

_____ GG/MM/AAAA

Luogo e Data

Timbro e firma leggibile del medico che rilascia il certificato

Timbro dell'Ufficio sanitario

CERTIFICATO MEDICO PER L'IDONEITÀ FISICA ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante;
- Eventuale documentazione sanitaria in possesso;
- Grado di rifrazione lenti (se uso di lenti correttive per la vista).

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto n. 49 del 9 gennaio 1927 – Approvazione del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici;
- Decreto Ministeriale 9 maggio 1927 - Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 1947;
- Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 731 del 20 marzo 2007 - Nuova fase di attuazione e di completamento della subdelega affidata alle Aziende ULSS, con sede nei capoluoghi di provincia, delle funzioni amministrative relative al rilascio della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici (art. 123, comma 3, L.R. n. 11 del 13.4.2001);
- Legge Regionale Veneto n. 2 del 19 marzo 2013 - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: un mese

AUTORITÀ CHE RILASCI IL PATENTINO: Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS di competenza.

VALIDITÀ DEL PATENTINO: 5 anni.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

L'articolo 27 del Regio Decreto n. 49 del 9 gennaio 1927 prevede espressamente che coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità per conseguire la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici devono presentare un "certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

- non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;
- non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10."

Il certificato medico è redatto secondo il fac-simile proposto dalla regione Veneto (allegato E - Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 731 del 20 marzo 2007).

Nei casi in cui sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, la certificazione di idoneità sanitaria all'impiego di gas tossici può essere rilasciata anche dal medico competente; tale certificazione sostituisce la certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura pubblica (Legge Regionale Veneto n. 2 del 19 marzo 2013).



FAC-SIMILE

**CERTIFICATO MEDICO
PER L'IDONEITA' FISICA
ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI**

SI CERTIFICA

che il Sig.
nato a
residente a
via n°
documento valido di identità

VISITATO IN DATA ODIERNA:

- è affetto da malattie fisiche o psichiche ☐ sì ☐ no
- presenta deficienze organiche che gli impediscono di eseguire con sicurezza operazioni relative all'impiego di gas tossici ☐ sì ☐ no
- presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti ☐ sì ☐ no
- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale ☐ sì ☐ no
- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio ☐ sì ☐ no

VISUS (TAVOLA DI SNELLEN) complessivamente non inferiore a 14/10, purché da un occhio non inferiore 5/10

naturale o. dx..... o. sx.....
corretto o. dx..... o. sx.....
grado rifrazione lenti o. dx..... o. sx.....

⇒ SI RITIENE PERTANTO **IDONEO** ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

☐ sì ☐ no

⇒ CON OBBLIGO DI LENTI

☐ sì ☐ no

.....
(città)

.....
(data)

Il medico certificante
(timbro e firma)
.....

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI GRAVE PATOLOGIA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Documentazione sanitaria attestante la condizione di grave patologia.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per il residenti nel territorio di competenza dell'AULSS8, l'interessato deve presentare i documenti sanitari attestanti la condizione di grave patologia direttamente all'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità (indirizzo email: collegi.medici@aulss8.veneto.it; telefono: 0444752265 – orari di sportello telefonico consultabili sul sito internet aziendale). La certificazione relativa al riconoscimento o meno dello stato di grave patologia viene trasmessa all'interessato con consegna diretta o tramite spedizione.

I residenti nel territorio di competenza di altre ULSS devono invece informarsi presso l'azienda sanitaria di competenza sulla procedura da seguire per ottenere il certificato di grave patologia.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: definita dal medico certificatore.

ESEMPI DI CONTRATTI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI GRAVE PATOLOGIA

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del COMPARTO SANITÀ Triennio 2022 – 2024 (Art. 41 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita);
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all'Area FUNZIONI LOCALI Triennio 2022-2024 (Art. 11 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita);
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del COMPARTO FUNZIONI CENTRALI – Triennio 2022-2024 (Art. 25 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita);

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area SANITA' Triennio 2019 – 2021 (Art. 39 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita);
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Settore SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA Triennio 2006 – 2009 (Art. 17 assenze per malattie).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Secondo le normative contrattuali relative alla Pubblica Amministrazione il lavoratore affetto da “patologia grave” e sottoposto a “terapie invalidanti o salvavita” può ottenere alcune agevolazioni sul lavoro a seguito di una valutazione medico-legale. La valutazione viene fatta caso per caso, sulla base della documentazione specialistica prodotta dall'interessato. La certificazione viene rilasciata dal servizio medico-legale dell'azienda sanitaria cui il soggetto afferisce.

I Contratti Collettivi di riferimento forniscono alcuni esempi di “patologie che richiedono terapie salvavita”: emodialisi, chemioterapia e terapie ad esse assimilabili.

CERTIFICATO MEDICO PER L'INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Copia della tessera sanitaria;
- Certificato di complicanze di gravidanza redatto dallo specialista in ostetricia/ginecologica.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: gratuito.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per richiedere il certificato per l'interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio, è necessario inviare il modulo di richiesta, unitamente al certificato di complicanze di gravidanza dello specialista ostetrico-ginecologo, al documento di identità e alla copia della tessera sanitaria, all'indirizzo e-mail: lavgrav@aulss8.veneto.it

Il Provvedimento per astensione dal lavoro per gravidanza a rischio viene redatto in triplice copia:

- copia per la lavoratrice;
- copia per il Datore di Lavoro;
- copia per l'INPS competente per territorio.

La lavoratrice provvederà a consegnare copia del Provvedimento al Datore di Lavoro, l'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità provvederà a trasmetterlo all'INPS.

VALIDITÀ: definita dal medico specialista ostetrico-ginecologo

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 - Tutela delle lavoratrici madri;
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento";

- Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.” – Modificato da Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5;
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.”.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il certificato medico per l'interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio viene rilasciato dall'azienda sanitaria locale nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, modificato da Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5). La lavoratrice gestante deve produrre un certificato medico rilasciato da uno specialista in ginecologia-ostetricia che precisi l'epoca gestazionale, la data dell'ultima mestruazione, l'epoca presunta del parto e la diagnosi di gravidanza a rischio. Il certificato ginecologico deve altresì indicare il periodo in cui si consiglia l'astensione dal lavoro.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione anamnestica;
- Elettrocardiogramma da sforzo (o test ergometrico);
- Spirometria semplice;
- Esami ematochimici (emocromo, creatinina, glucosio, AST, ALT, GGT);
- Esame urine completo;
- Vaccinazione antitetanica – Raccomandata;
- Vaccinazione contro il virus Tick Borne Encephalitis (TBE) – Raccomandata.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 15 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 2 gennaio 1989, n.6 “Ordinamento della professione di guida alpina”
- Legge regionale Veneto 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna” [modificata da Legge Regionale Veneto n. 18 del 23 luglio 2013 “Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ‘Nuova disciplina della professione di guida alpina’ e successive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna”];
- Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 805 del 15 luglio 2025 “Approvazione del Protocollo per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica ai fini

dell'iscrizione negli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna".

AUTORITÀ CHE RILASCI LA LICENZA: Collegio Regionale delle Guide Alpine.

VALIDITÀ DEL PATENTINO: tre anni (Art 8 - Legge 2 gennaio 1989, n.6).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il certificato medico necessario per l'iscrizione all'albo delle guide alpine è rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza (art. 5 - Legge 2 gennaio 1989, n.6). La Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 805 del 15 luglio 2025 ha definito con precisione quali sono gli accertamenti necessari da produrre al fine del rilascio della certificazione di idoneità psicofisica utile all'iscrizione dell'interessato negli albi professionali (Allegato A). Tali accertamenti devono essere ripetuti con cadenza triennale per rinnovare l'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.

CERTIFICATO MEDICO PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI A FUNE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante;
- Eventuale documentazione sanitaria in possesso;
- Grado di rifrazione lenti (se uso di lenti correttive per la vista).

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 febbraio 2011 - Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 settembre 2014, n. 288 - Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: 6 mesi

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 settembre 2014, n. 288 definisce i requisiti psico-fisici minimi per poter svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura). I requisiti richiesti, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:

- età minima di 18 anni (agente, macchinista) o di 21 anni (capo servizio), età massima di 67 anni;
- capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C (D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e s.m.i.);
- non essere consumatore abituale di droghe;
- non fare abuso di alcool.

Per l'ammissione all'esame di capo servizio, macchinista o agente, il candidato deve presentare alla società di interesse un certificato medico autentico, di data non anteriore ai 6 mesi a quella di presentazione della domanda, dal quale risulti l'idoneità per il conseguimento della patente C, oppure copia della patente C in corso di validità (in questo caso la scadenza del patentino sarà quindi coincidente con la scadenza della patente C).

L'interessato deve altresì esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18/09/2008.

L'allegato I al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 febbraio 2011 definisce invece i requisiti fisici richiesti per espletare le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio. Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio devono possedere sana costituzione, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.

TABELLA DEI REQUISITI PSICOFISICI (Allegato I - Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 18/02/2011)					
FUNZIONI	Vista			Percezione uditiva	
	Acutezza visiva	Campo visivo	Campo cromatico		
	Grado	Correzioni ammesse			
1) Direttore di esercizio:					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Lenti sferiche di valore massimo di +4D ovvero -5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie). Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	Normale	Normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio
b) visita di revisione	6/10 complessivamente o in un solo occhio	Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, di qualsiasi valore diottrico	Normale	Soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente e da un solo orecchio
2) Responsabile di esercizio:					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Come al punto 1a	Normale	Normale	Come al punto 1a
b) visita di revisione	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore	Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie). Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace o tollerata	Normale	Soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m ed a non meno di 2 m dall'orecchio peggiore

CERTIFICATO MEDICO PER L'ASSISTENZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO, PER L' ACCESSO AD UN SEGGIO PRIVO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, O PER L'AMMISSIONE DEL VOTO A DOMICILIO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Documentazione sanitaria in possesso attestante la disabilità per cui si richiede il certificato.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: gratuito

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

I Dirigenti Medici del Dipartimento di Prevenzione sono autorizzati a rilasciare i certificati per l'esercizio del diritto di voto per:

- elettori non deambulanti;
- elettori portatori di handicap;
- voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Per effettuare le prenotazioni presso gli ambulatori della UOS Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

In prossimità delle elezioni, le richieste di certificato per l'esercizio domiciliare del voto per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione dovranno pervenire al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica contattando via e-mail o telefono la segreteria. Per elettori non deambulanti o portatori di handicap, il rilascio dei certificati avverrà presso gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica durante l'orario ambulatoriale, visualizzabile sul sito aziendale nella pagina dedicata.

Durante i sabati e le domeniche di elezione, l'utente può contattare direttamente il Dirigente Medico reperibile:

- per il Distretto Est contattando il SUEM dell'Ospedale di Vicenza al numero 0444/752420
- per il Distretto Ovest contattando i centralini degli Ospedali di Arzignano (0444/479111) e di Valdagno (0445/484111).

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione italiana (Art.3, Art. 48);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - Art. 29 – “Esercizio del diritto di voto”;
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) – Artt. 55, 56;
- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) – Art. 41;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2026 (ammissione al voto assistito per gli elettori con disabilità possesso della EU Disability card di tipo "A");
- Legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) - Art. 1;
- Legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità);
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche (Legge 7 maggio 2009, n. 46) – Art. 1.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

La legislazione italiana tutela il diritto di voto nei confronti di cittadini fisicamente impediti. Il D.P.R. n.361 del 30 marzo 1957 e il D.P.R. n.570 del 16 maggio 1960 definiscono le categorie di cittadini che possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore, che può assisterlo all'interno della cabina elettorale: in accordo con il testo di legge, “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.” Il certificato medico che attesta la condizione di disabilità può essere rilasciato esclusivamente dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.

Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2026, soggetti titolari della EU Disability Card di tipo "A" possono accedere direttamente al seggio elettorale con l'assistenza dell'accompagnatore designato senza mostrare il certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria, in quanto la Disability Card di tipo "A" "dimostra la disabilità di una persona senza la necessità di esibire altra certificazione e nel pieno rispetto delle norme sulla privacy."

In accordo con la legge n. 15 del 15 gennaio 1991, gli elettori non deambulanti hanno diritto ad accedere ad un seggio privo di barriere architettoniche qualora la sede elettorale cui afferiscono non sia accessibile mediante sedia a rotelle. I certificati medici attestanti la condizione di disabilità sono rilasciati gratuitamente dall'azienda sanitaria di competenza.

La normativa prevede altresì la possibilità di ammettere il cittadino al voto a domicilio. Le condizioni che danno accesso a tale fattispecie sono definite dall'Art. 1 della Legge 7 maggio 2009, n. 46, che riprende il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22. In particolare, sono ammessi al voto domiciliare:

- 1) gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 2) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

La certificazione sanitaria viene rilasciata dall'azienda sanitaria locale, nei quarantacinque giorni antecedenti la data della votazione, e deve attestare la sussistenza dell'infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato è valido per una sola operazione di voto; in caso di infermità irreversibili, il diritto di voto a domicilio può essere annotato dai funzionari comunali sul certificato elettorale.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA (RILASCIO/RINNOVO PATENTI)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

➤ PER RILASCIO / RICLASSIFICAZIONE

- Fototessera;
- Certificato anamnestico del medico curante – modello per patenti (Allegato Ministero della Salute 05.11.2010);
- Documento di identità in corso di validità;
- Bollettino Portale dell'Automobilista N019 (16,00€).

➤ PER RINNOVO

- Fototessera;
- Autocertificazione anamnestica;
- Documento di identità in corso di validità;
- Patente in scadenza;
- Bollettino Portale dell'Automobilista N004 (26,20€).

COSTO DELLA PRESTAZIONE

- Rilascio / rinnovo patente AM/A/B o declassamento patente C/D/E: 35 €
- Rilascio / rinnovo patente C/D/E (comprese prove psicotecniche): 55 €

AUTORITÀ CHE RILASCIATA/RINNOVA LA PATENTE: Motorizzazione Civile

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato. Il pagamento della prestazione viene effettuato tramite sistema PagoPA.

Nella modalità sopra-indicata è possibile unicamente prenotare il rilascio/rinnovo patente effettuato dal medico monocratico; per la prenotazione del rilascio/rinnovo patenti in Commissione Medica Locale è necessario consultare la sezione dedicata sul sito aziendale dell'azienda ULSS8 Berica.

Per il pagamento dei bollettini (Portale dell'Automobilista):

Accedere con SPID/CIE al sito www.ilportaledellautomobilista.it; selezionare nel menu a tendina "accesso ai servizi"; accedere successivamente al servizio denominato "pagamento pratiche online PagoPA".

Inserire un Nuovo Pagamento selezionando la pratica indicata dai seguenti codici:

- Per rilascio patente: codice N019 ("imposta di bollo") – 16,00 €
- Per rinnovo patente: codice N004 ("rinnovo patente") – 26,20 €

Creare "l'avviso di pagamento": l'avviso può essere pagato on-line direttamente dal Portale dell'Automobilista, oppure può essere stampato e pagato presso altri servizi abilitati, quali banche, uffici postali, agenzie automobilistiche, tabaccai, sportelli ATM.

La domanda per il rinnovo della patente di guida non può essere presentata prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente.

CATEGORIE DI PATENTE DI GUIDA

Categoria A (ciclomotori e moto)

- AM (14 anni): Ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri (minicar) fino a 50 cm³, velocità massima 45 km/h e potenza fino a 4 kW;
- A1 (16 anni): Motocicli fino a 125 cm³, potenza massima di 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Tricicli fino a 15 kW;
- A2 (18 anni): Motocicli di potenza fino a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg (non derivati da una versione che sviluppa più del doppio della potenza massima consentita);
- A (24 anni o 20 anni se si ha la A2 da due anni): Motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza. Tricicli oltre i 15 kW (accessibili solo da 21 anni).

Categoria B (auto e quadricicli)

- B1 (16 anni): Quadricicli non leggeri (es. quad) con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per trasporto merci) e potenza nominale massima fino a 15 kW;
- B (18 anni): Autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg, progettati per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente. Consente il traino di un rimorchio leggero (fino a 750 kg) o pesante, purché la massa complessiva del complesso (auto + rimorchio) non superi i 3.500 kg;

- B96 (18 anni): Codice armonizzato sulla patente B che permette di guidare complessi di veicoli (motrice di categoria B + rimorchio oltre i 750 kg) con massa complessiva compresa tra 3.500 kg e 4.250 kg;
- BE (18 anni): Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima non superiore a 3.500 kg (massa totale del complesso fino a 7.000 kg).

Categoria C (camion e trasporto merci)

- C1 (18 anni): Autoveicoli commerciali diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima compresa tra 3.500 kg e 7.500 kg (progettati per massimo 8 passeggeri). Rimorchio agganciabile fino a 750 kg;
- C1E (18 anni): Complessi di veicoli composti da una motrice C1 e un rimorchio oltre i 750 kg, oppure da una motrice B e un rimorchio oltre i 3.500 kg, purché la massa complessiva del complesso non superi i 12.000 kg;
- C (21 anni, o 18 con CQC merci): Autoveicoli commerciali di qualsiasi massa (oltre i 3.500 kg) per il trasporto merci. Rimorchio agganciabile fino a 750 kg;
- CE (21 anni, o 18 con CQC merci): Complessi di veicoli composti da una motrice di categoria C e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg (i classici autoarticolati o autotreni).

Categoria D (autobus e trasporto persone)

- D1 (21 anni, o 18 con CQC persone): Autoveicoli per il trasporto di persone con lunghezza massima di 8 metri e con un numero di posti compreso tra 9 e 16 esclusi il conducente. Rimorchio agganciabile fino a 750 kg;
- D1E (21 anni): Complessi di veicoli composti da una motrice D1 e un rimorchio oltre i 750 kg;
- D (24 anni, o 21 con CQC persone): Autoveicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti escluso il conducente (autobus senza limiti di posti o lunghezza). Rimorchio agganciabile fino a 750 kg;
- DE (24 anni, o 21 con CQC persone): Complessi di veicoli composti da una motrice di categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg (inclusi gli autobus snodati).

VALIDITA' DELLA PATENTE:

➤ Patente AM/A/B/BE

- 10 anni per soggetti di età inferiore a 50 anni;
- 5 anni per soggetti di età compresa tra 50 e 70 anni;
- 3 anni per soggetti di età compresa tra 70 e 80 anni;
- 2 anni per soggetti di età superiore a 80 anni.

➤ Patenti speciali AM/A/B/BE:

- 5 anni per soggetti di età compresa tra 50 e 70 anni;
- 3 anni per soggetti di età compresa tra 70 e 80 anni;
- 2 anni per soggetti di età superiore a 80 anni.

➤ Patente C/CE (anche speciali)

- 5 anni per soggetti di età inferiore a 65 anni;
- 2 anni per soggetti di età superiore a 65 anni.

➤ Patente D/DE (anche speciali)

- 5 anni per soggetti di età inferiore a 70 anni;
- 3 anni per soggetti di età compresa tra 70 e 80 anni;
- 2 anni per soggetti di età superiore a 80 anni.

Dal 17 settembre 2012 la scadenza delle patenti AM/A/B/BE viene allineata al successivo compleanno del titolare. Sono escluse dall'ambito di applicazione di tale disciplina le patenti di categoria C/CE/D/DE, le CQC e tutte le patenti per le quali l'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida sia di competenza della Commissione Medica Locale o di medici specialisti diabetologi.

Soggetti in possesso di patente CE che hanno superato i 65 anni, fino ai 68 anni, devono conseguire annualmente un attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale per la guida di autotreni e autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.

Soggetti in possesso di patente D e DE che hanno superato i 60 anni, fino ai 68 anni, devono conseguire annualmente un attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale.

Il certificato medico per il conseguimento di una nuova patente ha validità 90 giorni quando rilasciato dal medico monocratico, 6 mesi quando rilasciato dalla Commissione Medica Locale.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- Parere Ministero della Salute 05/11/2010 n. 46247 (Quesiti applicativi comma 2 ter e comma 3 Art. 119 Codice della Strada – Parere);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida);
- Circolare Ministero della Salute 25 luglio 2011, Prot. n. 0017798-P (Requisiti per l'idoneità alla guida - Indicazioni operative);
- D.P.R. 10 luglio 2017, n. 139 (Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue);
- D.P.R. 23 aprile 2020, n. 69 (Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Per il rilascio della patente, anche speciale, o per la sua conferma di validità è necessario non essere affetti da malattia fisica o psichica, da deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. L'accertamento dei requisiti di idoneità riguarda:

- vista (Lettera A, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- udito (Art.323 Regolamento di attuazione Codice della Strada);
- patologie cardiovascolari (Lettera B, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- diabete (Lettera C, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- epilessia (Lettera D, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- dipendenza da alcol (Lettera E, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- uso di sostanze stupefacenti o farmaci psicoattivi (Lettera F, allegato III D. Lgs 59 del 2011);

- turbe psichiche (Lettera G, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- malattie del sistema nervoso (Lettera H1, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- disturbi del sonno (Lettera H2, allegato III D. Lgs 59 del 2011);
- malattie endocrine (Lettera C Art.320 Regolamento di attuazione Codice della Strada);
- malattie del sangue (abrogato con D.P.R. 10 luglio 2017, n. 139);
- malattie dell'apparato urogenitale (Lettera H Art.320 Regolamento di attuazione Codice della Strada);
- trapianti d'organi (Lettera H-bis Art.320 Regolamento di attuazione Codice della Strada);
- arti (Art.321 Regolamento di attuazione Codice della Strada);
- tempi di reazione per patenti C/D/E (Art.324 Regolamento di attuazione Codice della Strada).

CERTIFICATO MEDICO PER RINNOVO O RILASCIO DI PATENTI NAUTICHE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione anamnestica;
- Fototessera;
- Marca da bollo da 16 €.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

CATEGORIE DI PATENTE NAUTICA

- **Categoria A** (18 anni): abilita al comando e alla condotta di natanti, imbarcazioni da diporto (fino a 24 metri di lunghezza) e moto d'acqua;
- **Categoria B** (18 anni, possesso della patente A da almeno tre anni): abilita al comando delle navi da diporto, ovvero le unità con lunghezza superiore a 24 metri;
- **Categoria C** (18 anni): abilita alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (fino a 24 metri), riservata a persone con disabilità fisiche;
- **Categoria D:**
 - **tipo D1** (16 anni): abilita al comando di natanti sino a 12 metri di lunghezza (10 metri se minorenni), con potenza massima sino a 115.6 CV, limite di navigazione entro 6 miglia dalla costa, solo durante le ore diurne;
 - **tipo D2** (18 anni): riservata a persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, che non possiedono i requisiti per conseguire la patente di altre categorie.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: 6 mesi

VALIDITÀ DELLA PATENTE NAUTICA:

- 10 anni per soggetti fino a 60 anni;
- 5 anni per soggetti di età superiore a 60 anni.

AUTORITÀ CHE RILASCI LA PATENTE NAUTICA:

- Motorizzazione Civile: competenza esclusiva per patenti di categoria A, C e D, entro le 12 miglia dalla costa;
- Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi: competenza per tutte le categorie di patenti.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto);
- Decreto Ministero delle Infrastrutture 17 settembre 2024, n. 133 (Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

L'art. 37 del Decreto 17 settembre 2024, n. 133, modificando l'art. 36 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146, definisce i requisiti minimi per ottenere l'idoneità alla patente per la guida di natanti. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche che compromettono la sicurezza della navigazione o la salvaguardia della vita umana in mare, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida.

Coloro che sono invece affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I paragrafo 3 del Decreto 133/2024 possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C (direzione nautica).

I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono invece conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2 (disabilità sensoriali, fisiche, o psichiche), qualora, le condizioni

presentate siano comunque compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Le limitazioni e le prescrizioni vengono stabilite su base individuale dalla Commissione Medica Locale.

Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I del decreto, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale (*cfr.* Allegato I “requisiti di idoneità”).

Il certificato medico per il rilascio/convalida delle patenti nautiche viene redatto sulla base dell'annesso 1 al Decreto 17 settembre 2024, n. 133, completato dalla dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico compilata dall'utente.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA E AL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante – modello per porto d'armi (Allegato 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998);
- Marca da bollo da 16 €;
- Grado di rifrazione lenti (se uso di lenti correttive per la vista).

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

AUTORITÀ CHE RILASCI LA LICENZA: Questura

VALIDITÀ DELLA LICENZA: cinque anni (art. 1); un anno (art. 2)

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale).

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il decreto 28 aprile 1998 specifica i requisiti psico-fisici minimi per ottenere l'idoneità al porto d'armi. In estrema sintesi:

- per la caccia e tiro a volo (Art. 1) è richiesto un visus (naturale o corretto) non inferiore a 8/10 nell'occhio migliore, e una soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio

migliore, o in alternativa percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente; per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti;

- Per il porto d'armi ad uso difesa personale (Art. 2) la visione binoculare naturale o corretta non deve essere inferiore ai 10/10 complessivi, con visus naturale minimo pari a 1/10 per ciascun occhio; nei soggetti monocoli il visus corretto dev'essere pari almeno a 9/10, con visus naturale minimo pari a 1/10;
- La soglia uditiva non dev'essere superiore a 20 dB nell'orecchio migliore, e la soglia per ciascuna frequenza (500, 1000, 2000 Hz) dev'essere inferiore a 50 dB; in alternativa è richiesta la percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In entrambi i casi, il senso cromatico dev'essere tale da garantire la percezione dei colori fondamentali.

Il certificato anamnestico del medico curante deve indicare l'assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, nonché l'assenza di turbe psichiche o comportamentali, l'assenza di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o alcol e che il soggetto non sia utilizzatore anche occasionale di sostanze stupefacenti.

Il medico certificatore deve inoltre esaminare la capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale.

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato (Art. 3).

È facoltà dell'interessato proporre ricorso, entro trenta giorni, al giudizio di non idoneità ad un collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria di competenza (Art. 4).

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA DETENZIONE DI ARMI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante – modello per porto d'armi (Allegato 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998);
- Marca da bollo da 16 €.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

VALIDITÀ DELLA LICENZA: cinque anni

AUTORITÀ CHE RILASCI LA LICENZA: Questura.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il certificato medico di idoneità alla detenzione di armi da fuoco viene rilasciato dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria locale, o da un medico delle forze dell'ordine. Il certificato deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali, vizi che possano diminuire anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere, che non

abusi di alcol e non utilizzi anche occasionalmente sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 35 comma 7 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). La certificazione medica dev'essere rilasciata ogni cinque anni al fine del rinnovo della licenza alla detenzione di armi.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO E MINUTA VENDITA DI PRODOTTI ESPLODENTI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante – modello per porto d'armi (Allegato 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998);
- Marca da bollo da 16 €.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

VALIDITÀ DELLA LICENZA: tre anni (vendita esplosivi); permanente (deposito esplosivi)

AUTORITÀ CHE RILASCI LA LICENZA: Prefettura.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – Artt. 35, 46, 47, 51.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Il certificato di idoneità psico-fisica per la vendita di esplosivi è un documento obbligatorio previsto dal T.U.L.P.S. che attesta la capacità mentale e fisica di chi intende commerciare o depositare materiali esplosivi. Il certificato deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcol.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ PSICOFISICA PER ESERCITARE IL MESTIERE DI FOCHINO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato anamnestico del medico curante – modello per porto d'armi (Allegato 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998);
- Marca da bollo da 16 €.

COSTO DELLA PRESTAZIONE: 35 €

VALIDITÀ DELLA LICENZA: tre anni

AUTORITÀ CHE RILASCI LA LICENZA: Questura.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO

Per effettuare le prenotazioni, accedere alla piattaforma MyPrenota (<https://prenotazione.aulss8.veneto.it/certificazioni>), autenticandosi tramite SPID o CIE, e selezionare il servizio di interesse. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione recandosi di persona allo sportello dedicato.

Il pagamento viene effettuato tramite il sistema PagoPA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- D.P.R 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547) - Art. 27 “Licenza per il mestiere del fochino”.

REQUISITI PSICO-FISICI E CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

L'attività di fochino consiste in disgelamento delle dinamiti, brillamento di mine, eliminazione di cariche inesplose, confezionamento ed innesco delle cariche. Oltre a requisiti morali e tecnici (accertati dalla Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti), per l'esercizio dell'attività di fochino l'interessato deve ottenere un certificato medico di idoneità, rilasciato ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o da un medico delle forze dell'ordine. Il certificato deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcol.

Vicenza, lì 29 ottobre 2026

Dott. Alessandro Cinquetti

Dott. Piero Benato